RIORDINO DEL RECLUTAMENTO, DELLO STATO GIURIDICO E DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 37

Riduzione dei volumi organici dei ruoli del personale non direttivo

I volumi organici dei ruoli del personale non direttivo sono cosi' ridotti:

a) ruolo ispettori: n. 219 unita';

b) ruolo sovrintendenti: n. 239 unita'. Tali riduzioni saranno praticate gradualmente, salvaguardando in ogni caso l'attivita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica svolta dall'Arma dei carabinieri sul territorio, mediante appositi decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in proporzione all'effettivo incremento della consistenza dei ruoli degli ufficiali e sino al raggiungimento dei nuovi volumi organici per essi previsti, in modo tale da assicurare che l'onere netto annuo determinato dall'attuazione del presente decreto non ecceda le risorse finanziarie di cui all'articolo 38.

Versione in vigore dal 24 ottobre 2000, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri
Estremi	Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298
Titolo	VI — Norme transitorie e finali
Capo	II — Norme finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-298-2000/art-37-riduzione-dei-volumi-organici-dei-ruoli-del-personale-non-direttivo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it